

Professionisti ancora esclusi dall' iperammortamento

Pagina a cura di Luca Gaiani

Iperammortamento al 250% fino al 2019. Con la legge 205/2017, legge di Bilancio 2018, l' incentivo per gli investimenti Industria 4.0, che si traduce in una maggiorazione del 150% del costo rilevante per ammortamenti e canoni di leasing, viene prorogato al 2018, nonché, in presenza di ordini e acconti del 20% entro tale anno, a tutto il 31 dicembre 2019. Non cambiano invece le altre condizioni per avvalersi del bonus. A chi spetta A differenza di quanto previsto per il superammortamento, incentivo a disposizione di imprese ed esercenti arti e **professioni**, la fruibilità dell' iperammortamento è riservata, come chiarito dall' agenzia delle Entrate (circolare 4/E/2017, paragrafo 6.1.1.) solamente ai soggetti titolari di reddito di impresa. Possono avvalersi dell' agevolazione imprese di ogni tipo (soggetti Irpef e soggetti Ires) e dimensione. Sono agevolati anche gli investimenti effettuati da imprese estere mediante loro stabili organizzazioni in Italia. Per quanto concerne le aziende concesse in affitto, l' incentivo, che si sostanzia in una maggior deduzione fiscale a titolo di ammortamento, spetta all' affittuario (o usufruttuario) in tutti i casi in cui non sia stata prevista contrattualmente una deroga all' obbligo di conservazione dell' efficienza dei beni ai sensi dell' articolo 2561 del Codice civile. In queste situazioni, infatti, è l' affittuario a stanziare e dedurre le ordinarie quote di ammortamento e così sarà anche per l' iperammortamento. In presenza di deroga, invece, sarà il concedente a dedurre ammortamenti ordinari e iperammortamento. Beni agevolati L' iperammortamento spetta su beni strumentali nuovi compresi nell' elenco allegato A) alla legge 232/2016. Il requisito di novità richiede che i beni non siano mai stati utilizzati a qualunque titolo da altri soggetti. Se per la realizzazione di un bene complesso sono stati impiegati anche beni usati, il beneficio spetta a condizione che il costo dei beni usati non sia prevalente rispetto al costo totale. L' iperammortamento spetta anche in caso di revamping di beni esistenti al fine di fare ottenere le caratteristiche di beni 4.0 ma limitatamente al costo dei dispositivi,



strumentazione e componentistica intelligente per l' integrazione, la sensorizzazione e/o l' interconnessione e il controllo automatico dei processi. Circa il requisito di strumentalità deve trattarsi di beni utilizzati direttamente dal possessore (proprietario o conduttore in forza di contratto di leasing finanziario). Nel caso di beni dati a noleggio, l' iperammortamento spetta all' impresa noleggiante solo qualora il noleggio costituisca la attività caratteristica di tale impresa (circolare 4/E/2017, paragrafo 5.2.). Dovrà comunque essere realizzata l' interconnessione (evidentemente nel sistema aziendale dell' utilizzatore), non essendo chiaro come tale requisito debba essere attestato da parte della concedente. I 5 più 2 requisiti I beni dell' allegato A), per essere considerati iperammortizzabili, devono possedere i cinque requisiti indicati nel par. 11.1 della circolare 4/E/2017: controllo per mezzo di CNC e/o Plc (Programmable logic controller); interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine; interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; rispondenza ai parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Devono poi essere verificate almeno 2 su 3 delle caratteristiche (riportate nella circolare) necessarie per renderli assimilabili a sistemi cyberfisici. © RIPRODUZIONE RISERVATA.